



# COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

---

**DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA  
N. 2 DEL 13/01/2020 REG. GEN.  
N. 4 DEL 08/01/2020**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO “SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE” CON ASSUNZIONE FUNZIONI E QUALIFICA DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO, AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 E SMI. PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022 – CIG: Z992B218D7**

IL SINDACO

nelle funzioni di datore di lavoro

Premesso che il 31.12.2019 è scaduto l’incarico di responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi del d.lgs. 267/2000 attualmente affidato a STING STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA in Saluzzo;

Evidenziato che l’ente è tuttora nella necessità assoluta di disporre l’affidamento all’esterno del servizio di prevenzione e protezione, in considerazione non solo della disponibilità di personale tecnico interno ridotta numericamente a esigue unità (dal 30 dicembre 2016, l’unico tecnico apicale dell’ente è in convenzione con altro ente, con una presenza presso Costigliole Saluzzo ridotta a 16 ore settimanali), ma anche del fatto che nell’ambito del servizio è prevista anche la formazione: la formazione può essere erogata da soggetti accreditati e con esperienza specifica; la formazione è un elemento essenziale alla base di tutto l’impianto organizzativo del decreto 81 in merito alla sicurezza e dell’igiene sul lavoro; essa non può considerarsi disgiuntamente dalle altre funzioni inerenti il servizio;

Dato atto che stata acquisita la proposta, dello Studio predetto, (nota prot. 9176 del 8/11/2019) nella quale viene indicato un corrispettivo per l’intero periodo triennale di € 3.000 oltre IVA e contributi, e con quotazioni a parte per quanto concerne la formazione del personale ex accordo Stato Regioni, e per gli addetti al primo soccorso, RLS e prevenzione incendi (il tutto come da allegati);

Considerato che le condizioni economiche praticate risultano maggiormente convenienti rispetto alla convenzione Consip in essere fino al 26/9/2019 in base ad una valutazione nel complesso delle prestazioni (verifica effettuata sui prezzi e parametri presenti nel portale Consip che però dal 27/9/2019 risulta sospesa), e che le condizioni

praticate sono uguali a quelle da loro praticate nel triennio 2017-2019 e che alcune voci sono persino migliorative rispetto al triennio trascorso. Come già riscontrato di fatto, ad esempio, la formazione è sempre di tipo frontale, e personalizzata; i sopralluoghi sono a chiamata, in numero non limitato, e così dicasi per gli adempimenti in materia di DUVRI; previsione dell'assistenza illimitata;

Dato atto che con riferimento a quanto previsto dai commi 94 della legge 208/2015 si dà atto che i Comuni possono ancora utilizzare i parametri prezzo/qualità delle Convenzioni Consip; tale caso non comporterebbe obblighi di invio del provvedimento ex art. 1 c.510 Legge 208/2015;

Dato atto che è stata effettuata verifica di compatibilità del pagamento con gli stanziamenti di bilancio e le regole della finanza pubblica, avendo accertato preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel senso dell'effettiva sostenibilità del pagamento nei termini contrattualmente previsti e alla conformità dello stesso con il complesso dei vincoli vigenti, e tutto ciò secondo le risultanze di bilancio al momento in evidenza;

Dato atto che l'espletamento del servizio comporta la seguente tempistica di massima:

- tempistica come da proposta e contatti intercorsi;
- Tempi di pagamento secondo le tempistiche previste in offerta;

Dato atto che l'ente dispone di piano degli obiettivi/performance;

Evidenziato, ai fini del supporto motivazionale in coerenza a quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 4 approvate il 26 ottobre 2016, in ordine, tra l'altro, agli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro, e anche con riferimento al principio di rotazione, che:

- STUDIO STING è soggetto di chiara fama, elevata specializzazione, organizzato, come si può approfondire anche visitando il sito [www.studiosting.it](http://www.studiosting.it); sussistono le circostanze, richiamate da ANAC, in ordine alla massima soddisfazione del servizio svolto, competitività sul prezzo, requisiti tecnico professionali ed economici;
- l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, che spetta al datore di lavoro, esige per ciò solo un rapporto di massima collaborazione e assoluto affidamento nei soggetti che collaborano con il datore; del resto, un'attenta analisi del "nuovo" impianto normativo del D. Lgs. n. 81/2008 denota anzitutto l'esigenza di una spiccata competenza tecnica, nonché di una più qualificante professionalità, nel quadro degli adempimenti imposti per realizzare un'idonea politica di prevenzione degli infortuni e della malattie sul lavoro; tali esigenze, da un lato, rivelano come non sempre i soggetti titolari di numerosi obblighi di condotta sanzionati penalmente possano esser in grado di adempiere "personalmente" tutti i compiti correlati alla loro qualifica; dall'altro, logicamente, comportano che sia irrealistico ritenere che gli adempimenti in materia di sicurezza possano essere soddisfatti da un unico soggetto, il datore di lavoro; infine, la ratio stessa del decreto legislativo e le misure predisposte evidenziano come la finalità di prevenzione o, quantomeno, di contenimento degli infortuni sul

lavoro possa essere perseguita efficacemente soltanto attraverso una procedimentalizzazione dei comportamenti all'interno dei luoghi di lavoro; gli adempimenti che competono alla figura del RSPP costituiscono il fulcro di un qualsivoglia sistema di sicurezza; il RSPP deve coadiuvare il datore di lavoro nell'assolvimento dei suoi doveri, fornendo competenze tecniche ed organizzative, in una posizione tecnica specializzata, quale prestazione di assistenza, e con un vero e proprio "dovere di impulso"; la necessità di rispettare prima di tutto i principi costituzionali della tutela del lavoro, del lavoratore e della sua salute, corroborano ulteriormente le considerazioni di cui sopra; se poi s'aggiunge il fatto che il Comune aderisce all'Unione montana Valle Varaita, che in futuro assumerebbe la gestione dei vari servizi, ne deriva l'inopportunità, per lo meno in questa fase, di instaurare nuovi o diversi rapporti con altri soggetti, dei quali non s'è accertata "sul campo" pari esperienza e professionalità;

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dall'area amministrativa, servizio personale;

Considerato che al momento la competenza agli affidamenti, per siffatti importi di spesa, è possibile da parte delle stazioni appaltanti, come questa, iscritte all'anagrafe relativa (AUSA), in attesa della compiuta attuazione delle disposizioni del d. lgs. N. 50/2016;

Considerato altresì che l'affidamento triennale consente anche una adeguata programmazione degli interventi, una maggiore sinergia con il "medico competente", un livello di approfondimento crescente e, in questo specifico caso, sta comportando anche notevole riduzione degli oneri finanziari rispetto al passato e a un affidamento solo annuale;

Richiamato l'art. 147 – bis del d. lgs. n. 267/2000, in ordine ai controlli preventivi a cura dei responsabili dei servizi, e dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta da parte degli stessi anche regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché da parte del responsabile del servizio finanziario, il parere di regolarità contabile;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto, il responsabile del servizio rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa - quota fissa, con gli stanziamenti di bilancio, per quanto a conoscenza, in relazione alla elevata incertezza sulle entrate future dell'ente;

Dato atto che sono stati rispettati i termini del procedimento amministrativo e le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al d. lgs. n. 196/2003;

Dato atto che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013 (codice di comportamento), anche con riferimento al potenziale conflitto d'interessi;

Riconosciuta la propria competenza in merito, atteso che il sottoscritto, legale rappresentante dell'ente, organo di vertice, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b, del d. lgs. N. 81/2008, non si avvale della facoltà di individuazione di altro soggetto, tenuto conto tra l'altro proprio delle circostanze più sopra evidenziate in merito alla carenza d'organico, e che al medesimo la responsabilità del servizio specifico è attribuita con avvalimento della relativa facoltà di legge, che consente l'attribuzione di compiti e funzioni gestionali ai componenti dell'organo esecutivo di Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti;

Ciò premesso,

## DETERMINA

- I. di affidare il servizio di prevenzione e protezione, con incarico di Responsabile del servizio, formazione, e quant'altro indicato nell'offerta allegata per il triennio 2020-2021-2022 allo STUDIO STING ASSOCIATO DI INGEGNERIA CAMISASSI-MORIONDO-ROCCA, via Bagni n. 1/A, Saluzzo, [www.studiostin.it](http://www.studiostin.it), a fronte delle prestazioni indicate nell'offerta agli atti e allegata alla presente determinazione;
- II. di dare atto che STING assume tutti gli obblighi, nessuno escluso, inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e Decreto legge 12.11.2010 n. 187 convertito in legge n. 217 del 17 dicembre 2010;
- III. di dare atto che ai sensi dell'art. 1 comma 3 del decreto legge 95/2012 s.m.i., l'affidamento è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità di convenzione CONSIP i cui parametri qualità/prezzo siano migliorativi rispetto all'affidamento in essere;
- IV. di dare atto che l'operatore economico incaricato dovrà attenersi anche a quanto previsto dal Codice di comportamento adottato ai sensi del d.P.R. 62/2013 da questo Ente, pubblicato sul sito web del Comune, nella sezione "amministrazione trasparente";
- V. di dare atto che la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (verrà trasmessa la presente determinazione resa in documento informatico); le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri; il tutto previa acquisizione dall'operatore economico oppure d'ufficio della documentazione eventualmente ancora occorrente per eventuali verifiche preventive ulteriormente richieste ai fini dell'efficacia dell'affidamento;
- VI. di dare atto che come anche ivi indicato, ai sensi, dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;
- VII. di pubblicare la presente sulla sezione amministrazione trasparente.
- VIII. di dare atto che la spesa relativa alla formazione compresa nel servizio, non rientra nei limiti di cui all'art.6 c.13 L.n.122/2010, trattandosi di formazione obbligatoria avulsa da ogni possibile discrezionalità.
- IX. di dare atto che la spesa trova copertura nel bilancio degli esercizi futuri 2020/2022.
- X. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme:

Esercizio	2020 – 2021 - 2022	
€ 1566,67 per anno	Cap.580/41	SPESE SICUREZZA SUL LAVORO - D.L. 626/94
Missione	01	
Programma	06	

Titolo	01
Macro	103
Piano Finanziario	U.1.03.02.18.001
Creditore	STUDIO STING ASSOCIATO DI INGEGNERIA CAMISASSI-MORIONDO-ROCCA
CIG	Z992B218D7
Esigibilità	Rispettivamente entro il 31/12/2020, entro il 31/12/2021, entro il 31/12/2022

- XI. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

Di dare atto che data del presente provvedimento è da intendersi quella dell'avvenuta sottoscrizione in formato digitale risultante dalle proprietà del file o da altro metadato del documento.

**Costigliole Saluzzo, li 13 gennaio 2020**

IL SINDACO  
nelle funzioni di datore di lavoro  
Livio Allisiardi

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa